

LXVIII SEDUTA

VENERDI 16 MARZO 1956

Presidenza del Presidente LA LOGGIA

INDICE

Pag.

Disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60) (Richiesta di proroga):

PRESIDENTE

1800

Interpellanze:

(Annuncio)
(Per lo svolgimento)

1801

D'AGATA
LO GIUDICE, Assessore alle finanze

1801

PRESIDENTE

1802, 1803

MARULLO

1802

Interrogazioni (Annuncio)

1800

Ordine del giorno (Inversione):

GIUMMARRA
PRESIDENTE

1805

Processo verbale (Per una dichiarazione):

VARVARO *
PRESIDENTE
NIGRO *

1804, 1805

1804, 1805

1804

Proposta di legge (Comunicazione di invio a commissione legislativa)

1800

Proposta di legge: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole a coltura di primaticci danneggiati dalla peronospora e dal gelo nei mesi di gennaio e marzo 1956 » (198) (Rinvio della discussione della richiesta di procedura di urgenza):

PRESIDENTE
NICASTRO
LO GIUDICE, Assessore alle finanze

1802

1802

1802

Proposta di legge: « Esenzione per gli assegnatari della riforma agraria dall'imposta e sovraimposta fondiaria » (22), « Esenzione dall'imposta terreni dei lotti assegnati in applicazione della legge di riforma agraria » (29) e « Provvedimenti in favore dei contadini assegnatari di cui alla legge n. 104 del 27 dicembre 1950 » (78) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE
CELI
CIPOLLA

1803

1803

1803

Proposte di legge: « Modifica alla legge 20 marzo 1951, n. 29 » (106) e « Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 » (109) (Discussione):

PRESIDENTE
GIUMMARRA
VARVARO
OCCHIPINTI VINCENZO
CORRAO

1805, 1806, 1807, 1808

1805, 1807

1807

1808

1808

Proposta di legge: « Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprietà » (130) (Discussione):

PRESIDENTE
OVAZZA, relatore

1808, 1815, 1816

1808

FRANCHINA *

1809

MAJORANA DELLA NICCHIARA *

1813

MILAZZO *, Assessore all'Agricoltura, alla bonifica ed alle foreste

1814, 1816

1816

PETTINI

1816

CELI

1816

(Votazione segreta)

1816

(Risultato della votazione)

1816

Saluto al Capo dello Stato:

PRESIDENTE

1799

Sui lavori dell'Assemblea:

MARULLO

1802

PRESIDENTE

1803

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE

1816

Resoconti, f. 252

(700)

La seduta è aperta alle ore 17,50.

GIUMMARRA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Saluto al Capo dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri è rientrato in Italia il Capo dello Stato da un viaggio che, per il generale consenso ovunque suscitato, per la vasta eco riportata e per i risultati conseguiti, ha costituito per il nostro Paese un reale successo, che è fonte di nuove fondate speranze di progresso sociale e di pace della democrazia. Ritengo di interpretare il sentimento unanime di tutta l'Assemblea inviandogli il nostro saluto deferente ed ammirato. (Applausi)

Richiesta di proroga per l'esame di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, con lettera numero 232. S.L. del 16 marzo 1956, il Presidente della 3^a Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione ha chiesto una proroga fino al 15 aprile per l'esame del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60).

Non sorgendo osservazioni, la proroga si intende accordata.

Comunicazione di invio di proposta di legge a Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la proposta di legge: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole a coltura di primaticci danneggiati dalla peronospora e dal gelo nei mesi di gennaio e marzo 1956 » (198), presentata dagli onorevoli Nicastro ed altri il 14 marzo 1956 ed annunziata nella seduta precedente, è stata inviata alla 3^a Commissione legislativa: « Agricoltura ed alimentazione » in data 15 marzo 1956.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« All'Assessore alle finanze, per sapere come intende intervenire presso gli uffici imposte di consumo di diversi comuni isolani, i quali pretendono il pagamento della imposta di consumo sui materiali da costruzione delle case di abitazione non ultimate entro due anni dall'inizio dei lavori, per pretesa applicazione del limite richiesto dall'articolo 13 della legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408, sostenendo la inapplicabilità del chiaro disposto della legge regionale 28 aprile 1954, numero 21, che all'articolo 1 stabilisce, come termine utile per godere della suddetta esenzione, la data del 31 dicembre 1957. » (400) (L'interrogante chiede la risposta scritta)

Bosco.

« All'Assessore delegato al turismo, allo spettacolo ed allo sport, per conoscere quali intese siano intercorse fra il Commissariato nazionale per il turismo e la Regione siciliana in merito all'impiego dei fondi della legge nazionale numero 691 del 4 agosto 1955 sul credito alberghiero, nonché i criteri secondo i quali si intendono utilizzare detti fondi in relazione alla legge regionale numero 3 del 28 gennaio 1955. » (401) (L'interrogante chiede lo svolgimento con la massima urgenza)

MAJORANA.

« All'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, per sapere:

1) perché non viene portata a completamento la trasformazione in rotabile della trazzera statale Favara-Agrigento e, in particolare, del tratto Favara-Fagotto, ove essa viene ad allacciarsi alla strada nazionale numero 122;

2) se sia nell'intendimento dell'Assessore comprendere i lavori in parola nel prossimo programma. » (402)

LENTINI.

PRESIDENTE. Comunico che le interrogazioni testé annunziate saranno iscritte allo ordine del giorno per essere svolte al loro turno; quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta è già stata inviata al Governo.

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza:

GIUMMARRA, segretario:

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore ai trasporti ed alle comunicazioni, alla pesca ed alle attività marinare, ed all'artigianato, per conoscere quale azione intendano svolgere presso il Consiglio dei ministri in difesa degli interessi dell'economia siciliana in sede di revisione delle tariffe ferroviarie conseguenziali all'abolizione della terza classe su tutta la rete ferroviaria. » (66)

CORRAO - MAJORANA.

« All'Assessore all'industria ed al commercio, per sapere:

1) se è a conoscenza che la società, che gestisce la miniera Pagliarello (Villarosa) ed è rappresentata dai fratelli Jovino (dei quali uno è presidente dell'Associazione industriali zolfiferi aderenti alla Sicindustria), viola in modo grave i contratti collettivi di lavoro imponendo una giornata lavorativa di nove ore e mezzo e pagando solo ad un gruppo di operai otto ore e ad un altro sette; licenzia sei operai che si erano presentati quali candidati alla Commissione interna di miniera; si rifiuta di partecipare alle riunioni regolarmente indette dall'Assessorato per il lavoro;

2) se non ritiene che in esecuzione del disposto dell'articolo 15 della legge regionale 26 marzo 1955, numero 19, venga dichiarata la decadenza della società anzidetta dai benefici previsti dalla legge stessa. » (67)

RENDÀ - COLAJANNI - MACALUSO.

« All'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste:

1) Per conoscere in che modo intende intervenire al fine di scongiurare lo sfratto delle terre, che si minaccia di attuare il 23 marzo prossimo, ai danni di sette assegnatari dell'ex feudo Granieri in tenere di Noto, e di cui a decreto di esproprio numero 04023 del 27

aprile 1955 contro Di Lorenzo Corrado fu Nicola, divenuto esecutivo con atto di diffida del 26 agosto 1955, ed al successivo verbale di consegna del 31 agosto, 1 e 2 settembre 1955.

Nel fatto, una pretesa di tale signora Anna Seppi ha trovato sorprendente rispondenza in una ordinanza del Pretore di Noto, Cellura, che, in violazione di ogni norma sul contenioso amministrativo, ha ordinato la « reintegrazione nel possesso » della predetta, ai danni dei contadini assegnatari, i quali, forti del loro diritto proveniente dall'avere regolarmente avuto il possesso da parte dello E.R.A.S., avevano provveduto alla semina ed a tutti i lavori necessari nei fondi, ivi compresa la costruzione di alcune casette.

2) Per conoscere, altresì:

a) quali provvedimenti intende adottare perché un tale precedente non svuoti di esecuzione la legge di riforma agraria, non tutelando più alcun diritto dell'assegnatario e rendendo aleatorio e precario il possesso dei lotti regolarmente assegnati;

b) quali provvedimenti intende adottare perché, nel malaugurato caso che i predetti assegnatari dovessero effettivamente perdere il possesso, l'E.R.A.S. intervenga per risarcire agli assegnatari ogni spesa e danno loro causato, ed, al presente, perché intervenga onde risarcire le gravi spese di giudizio che hanno sostenuto e che in atto stanno sostenendo. » (68)

D'AGATA - OVAZZA - DENARO - CORTESE - STRANO.

D'AGATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AGATA. Signor Presidente, è stata testé annunziata la interpellanza numero 68, diretta all'Assessore all'agricoltura e sottoscritta da me e da altri colleghi, riguardante alcuni casi, verificatisi recentemente a Noto, di estromissione di alcuni assegnatari dai lotti loro consegnati dall'Ente di riforma agraria. Ho chiesto all'Assessore di intervenire con urgenza; ma, poichè alcuni termini scadono il 23 marzo prossimo, vorrei domandare a Vostra Signoria di interpellare il Governo perché voglia far conoscere quando intende ri-

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

spondere a questa interpellanza, che dovrebbe essere svolta, comunque, prima del 23 marzo prossimo.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Prego l'onorevole interpellante di volere attendere la presenza in Aula dell'Assessore alla agricoltura perchè questi potrà rispondere con maggiore cognizione di causa.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni così resta stabilito.

Per le altre interpellanze testè annunziate, avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che le respinge o abbia fatto conoscere il giorno in cui intenda trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Rinvio della discussione di richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole a coltura di primateci danneggiati dalla peronospera e dal gelo nei mesi di gennaio e marzo 1956 » (198), presentata dagli onorevoli Nicastro ed altri in data 14 marzo 1956 e comunicata all'Assemblea nella seduta del 15 marzo 1956.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro per dar ragione della sua richiesta.

NICASTRO. Signor Presidente, la proposta di legge per l'esame della quale viene richiesta l'adozione della procedura d'urgenza, ha formato oggetto di una conversazione col Presidente della Regione, il quale, dopo averne riconosciuto il fondamento, ha promesso un pronto intervento del Governo, manifestando, nel contempo, l'intenzione di presentare un proprio disegno di legge in materia. Pertanto, data l'assenza del Presidente della Regione, attualmente fuori sede per motivi del suo ufficio, chiedo al Presidente dell'Assemblea di voler rinviare la discussione sulla richiesta da me avanzata ad altra seduta, in attesa che il Governo possa elaborare il proprio disegno di legge. Sottolineo, comunque, che rimane ferma l'urgenza viva del provve-

dimento, per il fatto che i danni a questa produzione, che presenta interessi di carattere economico e sociale, in molte zone della Sicilia, sono particolarmente gravi.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Il Governo è favorevole alla richiesta di rinvio in modo che il Presidente della Regione, che ha già in animo di presentare un disegno di legge su questa materia, possa dare le opportune delucidazioni.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta stabilito che la richiesta di procedura di urgenza sarà posta all'ordine del giorno di altra seduta nel corso dell'attuale sessione, giuste le intese che le parti raggiungeranno al riguardo.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Onorevole Presidente, chiedo che il Governo voglia precisare quando intende rispondere alla interpellanza da me presentata, relativa alla data delle elezioni amministrative in Sicilia.

PRESIDENTE. La sua interpellanza è stata iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno: pertanto, essa sarà posta allo ordine del giorno della seduta di martedì prossimo, nel corso della quale Ella potrà chiedere che sia trattata.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Purchè sia presente il Presidente della Regione.

Sui lavori dell'Assemblea.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Onorevole Presidente, mi consenta di rivolgerle una istanza. Domani mattina, alle ore 10, si inaugura a Messina il Convegno nazionale di olivicoltura, al quale partecipa il Governo nazionale.

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

La deputazione della Sicilia orientale fa parte, quasi al completo, del Comitato di onore. Si tratta di una manifestazione che interessa notevolmente l'agricoltura siciliana. Chiedo, pertanto, alla Signoria vostra di volere esaminare l'opportunità di non tenere seduta domani mattina, per dar modo ai deputati, che alla manifestazione hanno aderito quasi ad unanimità, di potere partecipare alla cerimonia di apertura.

PRESIDENTE. Mi riservo di decidere sulla richiesta dell'onorevole Marullo nel corso della seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

PRESIDENTE. In ordine alla richiesta in precedenza avanzata dall'onorevole D'Agata circa l'interpellanza numero 68, comunico che, per accordi intarsiati tra il Governo ed i firmatari, l'interpellanza stessa sarà posta all'ordine del giorno della seduta di giovedì 24 marzo, per lo svolgimento.

Rinvio della discussione delle proposte di legge:
 « Esenzione per gli assegnatari della riforma agraria dall'imposta e sovraimposta fondiaria » (22); « Esenzione dall'imposta terreni dei lotti assegnati in applicazione della legge di riforma agraria » (29); « Provvedimenti in favore dei contadini assegnatari di cui alla legge n. 104 del 27 dicembre 1950 » (78).

PRESIDENTE. Si passa alla lettera C) dell'ordine del giorno: Discussione delle proposte di legge: « Esenzione per gli assegnatari della riforma agraria dalla imposta e sovraimposta fondiaria », di iniziativa degli onorevoli Cipolla ed altri, « Esenzione dall'imposta terreni dei lotti assegnati in applicazione della legge di riforma agraria », di iniziativa dell'onorevole Celi, e « Provvedimenti in favore dei contadini assegnatari di cui alla legge numero 104 del 27 dicembre 1950 », di iniziativa dell'onorevole Mangano.

Ricordo che per queste tre proposte di legge la Commissione per la finanza ha elaborato un unico testo.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Premesso che la Commissione per la finanza ha notevolmente modificato il testo delle tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, faccio presente che sono in corso di elaborazione, da parte di alcuni deputati, degli emendamenti che si riferiscono al nuovo testo proposto dalla Commissione predetta.

Chiedo, pertanto, la sospensione della discussione, fermo restando che i progetti rimangano all'ordine del giorno per essere discusssi nel corso dell'attuale sessione.

CIPOLLA. Chiedo di parlare sulla proposta dell'onorevole Celi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, io ritengo che non ci sia bisogno di una vera e propria sospensiva. Il provvedimento proposto ha una notevole importanza; anche se la maggioranza della Commissione ha modificato non soltanto nella forma, ma addirittura nella sostanza, le proposte di legge originarie, io penso che si possa intanto procedere alla discussione generale, salvo a riprendere in esame l'opportunità di una sospensione della discussione, allorquando, in sede di esame degli articoli, saranno presentati i preannunciati emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Cipolla propone di iniziare l'esame dei provvedimenti, salvo poi a decidere, in sede di esame dei singoli articoli, sulla sospensione, nel caso in cui la Commissione non ritenesse di accettare gli emendamenti che saranno presentati e chiedesse di esaminarli.

CELI. Nel qual caso i tre provvedimenti restano all'ordine del giorno.

CIPOLLA. Ammenochè non si mettano al primo numero dell'ordine del giorno della settimana entrante.

CELI. D'accordo per la settimana entrante.

PRESIDENTE. L'onorevole Celi è d'accordo per il rinvio della discussione alla prossima settimana; per cui si potrebbe concordare di porre le tre proposte di legge al primo numero

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

dell'ordine del giorno dei lavori della prossima settimana, con l'intesa che, qualora, nel frattempo, fossero presentati emendamenti, se ne possa valutare la portata.

Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Per una dichiarazione sul processo verbale.

VARVARO. Onorevole Presidente, chiedo di parlare per una dichiarazione che avrei dovuto fare in sede di lettura del processo verbale, se non fossi stato impegnato in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Varvaro, il processo verbale è già stato approvato. Non saprei, quindi, come aderire alla sua richiesta dal punto di vista regolamentare.

VARVARO. Si tratta di una questione che riguarda anche la contemporaneità dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni.

PRESIDENTE. Io ho dato sempre disposizioni che le commissioni non si riunissero durante le sedute dell'Assemblea.

VARVARO. Noi abbiamo finito i lavori della Commissione proprio adesso.

PRESIDENTE. Io non sono stato informato. In linea di massima, si è più volte rivolto invito ai presidenti delle commissioni di non convocare le medesime durante le sedute dell'Assemblea. E' un invito che torno a ripetere e che ripeterò anche per iscritto.

VARVARO. Io chiedo di parlare per una dichiarazione che non ho potuto fare prima perchè, mentre l'Assemblea era riunita, era riunita anche la Commissione. Non potevo, quindi, lasciare la Commissione, anche perchè si doveva votare.

PRESIDENTE. Lei è giustificato per non essere stato presente, mentre non sarebbe giustificato, dal punto di vista regolamentare, che io le dessi la parola su un argomento che è già esaurito. Così facendo, si ammetterebbe il principio che, dopo l'approvazione del processo verbale, si possa intervenire an-

cora. Si creerebbe, cioè, una prassi che, regolamentarmente, non è consentita.

VARVARO. Chiedo di parlare sul processo verbale. L'approvazione del processo verbale non è ostativa a che Vostra Signoria mi conceda la parola. Io non chiedo affatto di ritornare su questa questione.

PRESIDENTE. Onorevole Varvaro, la prego di non insistere.

VARVARO. Mi permetto di insistere nella mia richiesta, poichè la mia presenza in Commissione esclude, ovviamente, che io sia stato presente in Aula.

PRESIDENTE. Sono perfettamente convinto di questo; tuttavia, mi sembra che in questo modo si crei una prassi secondo cui chiunque giustifichi la sua assenza dall'Aula possa fare dichiarazioni anche dopo l'approvazione del processo verbale. E questo sarebbe un principio grave.

VARVARO. Il principio grave è che, se un deputato deve essere presente in Aula, si troverà in difetto in Commissione: sarà quindi o in Commissione o in Assemblea.

PRESIDENTE. Non dipende dalle mie disposizioni, perchè queste, ripeto, sono state date ai presidenti delle commissioni nel senso che non ci sia contemporaneità nelle sedute.

NIGRO. Chiedo di parlare quale vice-presidente della Commissione che ha testé tenuto la riunione cui si è riferito l'onorevole Varvaro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO. Posso dare atto che l'onorevole Varvaro voleva che la riunione della Commissione proseguisse nonostante il Presidente dell'Assemblea avesse mandato a dire che bisognava sospendere i lavori. Voleva che si continuasse per altri cinque minuti. Comunque, la verità è che c'è stata la riunione della Commissione.

VARVARO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Onorevole Presidente, il Vice-presidente della Commissione per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo, in questo momento — mi auguro che l'abbia fatto solo scherzosamente — ha portato qui un appoggio al mezzo rifiuto che il Presidente stava per fare alla mia richiesta di parola, riferendosi ad una frase scherzosa da me pronunciata in Commissione circa la durata dei lavori con la quale, casomai, sottolineavo che i lavori della stessa non procedono molto speditamente, ma non chiedevo che si continuasse la riunione. Non era mia intenzione, d'altronde, assentarmi dall'Assemblea, anzi avevo interesse di venire a dichiarare che il mio Gruppo pensa che quanto è avvenuto ieri sera, non già a proposito della pregiudiziale avanzata dall'onorevole Occhipinti Vincenzo sulla discussione dei progetti di legge numeri 136 e 165, bensì a proposito di ciò che ha dato luogo alla pregiudiziale stessa, costituisca una violazione regolamentare e che il Gruppo comunista si riserva le azioni opportune secondo le norme del regolamento.

PRESIDENTE. Questa sua dichiarazione, in realtà, non sarebbe stata neanche tale da inserirsi in sede di processo verbale, perchè in quella sede si può prendere la parola per chiarire, per farvi inserire una rettifica, per chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale. La sua è, invece, una dichiarazione di altro genere.

VARVARO. Infatti, non ho detto altro che questo, appunto perchè non eravamo in sede di processo verbale.

PRESIDENTE. Le faccio in ogni modo osservare, onorevole Varvaro, che, se Ella ritiene che l'interpretazione data al regolamento in quella occasione sia stata determinata da imperfezioni del regolamento stesso, è libero di prendere l'iniziativa di proporne la relativa modifica.

Inversione dell'ordine del giorno.

GIUMMARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUMMARRA. Onorevole Presidente, propongo che si discutano con precedenza i progetti di legge numeri 106 e 109 iscritti ai numeri 5) e 6) della lettera C) dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Giummarrà si intende accolta.

Discussione delle proposte di legge: « Modifica alla legge 20 marzo 1951, n. 29 » (106) e « Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 » (109).

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione delle proposte di legge: « Modifica alla legge 20 marzo 1951, numero 29 », di iniziativa degli onorevoli Corrao e Romano Battaglia, e « Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, numero 29 », di iniziativa dell'onorevole Giummarrà, per le quali la Commissione ha elaborato un unico testo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Giummarrà; ne ha facoltà.

GIUMMARRA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero aggiungere una brevissima considerazione alla mia relazione alla proposta di legge numero 109, che ho avuto l'onore di presentare a questa Assemblea e che ha trovato il consenso unanime dei membri della Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo. Desidero, cioè, sottolineare che la finalità del progetto medesimo è stata anzitutto quella di fugare i dubbi, le perplessità e gli equivoci cui la formulazione delle vigenti norme in materia di elezioni regionali aveva dato luogo. Ad esempio, la incertezza della data entro la quale debbono cessare le funzioni che ostano alla eleggibilità è stata superata precisandosi che la cessazione dalle funzioni stesse deve avere luogo novanta giorni prima del compimento di un quadriennio dalla data del-

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

la precedente elezione ed in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea entro cinque giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi.

La finalità che mi sono proposto nel presentare il progetto di legge è stata soprattutto quella di tutelare la dignità ed il prestigio dei deputati regionali, alla cui attività troppe restrizioni erano state imposte, quasi che essi, una volta assunto il mandato per favore di popolo, fossero da considerarsi, poi, come innalzati alla beatitudine dell'Olimpo legislativo, restando così avulsi dalla vita del consorzio umano; vita che, però, si sostanzia necessariamente di relazioni intersoggettive, di nessi di interessi, di forme associative ed organizzative delle specie più disparate. Nella progressiva espansione di queste forme associative, agevolate, ma più frequentemente imposte, dal ritmo della vita umana per il raggiungimento di scopi specifici e per rendere migliore la trattazione di particolari problemi, il deputato regionale era tenuto lontano dalla partecipazione attiva alla gestione e alla direzione di enti che assorbono quasi in toto le finalità cosiddette sociali, quali quelle assistenziali, sanitarie, sindacali, turistiche, sportive e cooperativistiche. Ed era ben strana questa minorazione delle capacità del deputato, il quale, per un verso, era ritenuto capace di rappresentare e di tutelare i massimi interessi del nostro popolo in seno all'Assemblea legislativa regionale e, per un altro verso, era ritenuto giuridicamente incapace di rappresentare modestissimi interessi quali sono quelli che si trattano o si tutelano nella dirigenza di enti o di associazioni di portata, spesse volte limitata.

Le modifiche da me proposte tendono, dunque, alla tutela di tale dignità e di tale prestigio e si ispirano alle norme in materia elettorale contenute nella legge nazionale 5 febbraio 1948, numero 46, per le elezioni della Camera dei deputati. Non ho condiviso, nella difesa di tale prestigio, la forma adottata dai presentatori della proposta di legge numero 106, onorevoli Corrao e Romano Battaglia, i quali hanno proposto addirittura la soppressione totale dell'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, numero 29. Ho ritenuto, infatti, più confacente alle finalità del progetto stesso la specificazione e la determinazione dei limiti, anziché la totale soppressione

ne della norma, che potrebbe far cadere in eccessi.

Rimango, quindi, fiducioso che, anche alla luce di questa considerazione, la legge proposta possa ottenere l'autorevole approvazione di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(*E' approvato*)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 1.

RECUPERO, segretario:

Art. 1.

All'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

Il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che effettivamente abbiano cessato dalle loro funzioni in conseguenza di dimissioni od altra causa, almeno novanta giorni prima del compimento di un quadriennio dalla data della precedente elezione regionale, ovvero, in caso di scioglimento anticipato della Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, non sono eleggibili: »

Il numero 4) del primo comma è sostituito dal seguente:

« 4) i sindaci dei comuni capoluoghi di liberi consorzi o sedi delle amministrazioni straordinarie dei soppressi enti autarchici provinciali, nonché i presidenti di dette amministrazioni; ».

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Giummarra ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere nel numero 4 del primo comma dell'articolo 8 della legge da modificare, dopo le parole: « i sindaci dei comuni », le altre: « con popolazione superiore a 40 mila abitanti che siano ».

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 1 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 2.

RECUPERO, segretario:

Art. 2.

All'art. 10 della legge 20 marzo 1951, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:
Il numero 4) è sostituito dal seguente:

4) i commissari, i liquidatori, i presidenti o componenti di consigli di amministrazione, o di collegi sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della Regione ovvero di enti in genere che siano ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria in dipendenza di disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolanti di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione. Sono eccettuati gli enti che svolgono attività culturali, quelli concernenti attività sportive, gli enti e le associazioni di culto ovvero aventi finalità sindacali ovvero di beneficenza ed assistenza. Sono altresì eccettuati i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative iscritte regolarmente nei registri di prefettura. Le cause di ineleggibilità previste dal presente numero non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, abbiano effettivamente cessato dalle loro funzioni almeno novanta giorni prima del compimento di un quadriennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. ».

GPRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Giummarra ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere al numero 4 dell'articolo 10 della legge da modificare, dopo le parole: « aven-
ti finalità sindacali ovvero », l'altra: « sani-
tarie ».

VARVARO. Chiedo che la seduta sia sospe-
sa per dieci minuti, affinchè la Commissione
possa consultarsi in merito all'emendamento
Giummarra.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni,
la richiesta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa
alle ore 19,15)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Giummarra per illustrare l'emenda-
mento da lui presentato.

GIUMMARRA. Onorevole Presidente, in
Commissione si è discusso in merito alla por-
tata degli articoli 2 e 3 del progetto di legge,
ma, non essendosi trovata una soluzione con-
corde, si riterrebbe opportuno rinviare il pro-
getto di legge alla Commissione stessa, per-
chè possa riesaminare la formulazione degli
articoli 2 e 3. Tengo, però, a precisare ai mem-
bri della Commissione che, con l'articolo 3 della
mia proposta di legge, non intendeva assolu-
tamente usare un trattamento di restrizione
agli impiegati dello Stato eletti deputati, ma
precisare che gli impiegati dello Stato, che
svolgono in Sicilia funzioni di dirigenti di uffici
periferici o di capi-servizio, devono chiedere,
se eletti deputati, di essere collocati in
congedo straordinario; mentre gli impiegati
che non svolgono tali funzioni sono liberi di
chiedere o di non chiedere il collocamento in
congedo straordinario.

Comunque, date le perplessità nelle quali
si trovano oggi buona parte dei membri della
Commissione per gli affari interni e l'ordina-
mento amministrativo, faccio mia la propo-
sta di rinviare alla Commissione stessa, per
un riesame, gli articoli 2 e 3 del progetto di
legge e, quindi, di sospendere, per il momen-
to, la discussione sul progetto numero 109.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo parere al riguardo.

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

OCCHIPINTI VINCENZO. Noi non abbiamo niente in contrario che il progetto di legge venga rinviaato alla Commissione; però, desidereremmo che si precisasse se il più approfondito esame debba svolgersi in ordine agli articoli 2 e 3 soltanto oppure debba investire tutto il progetto di legge.

PRESIDENTE. Non mi pare che si possa tornare a discutere sull'articolo 1, dopo che l'Assemblea l'ha votato. Peraltro, non mi pare che sull'articolo 1 vi siano questioni. Si rinvia, pertanto, il progetto di legge alla Commissione, perché essa riesamini, in ordine alle perplessità che sono state ora accennate dall'onorevole Giummarra, gli articoli 2 e 3.

CORRAO. Io riterrei opportuno che la Commissione riesamini tutto il progetto di legge.

PRESIDENTE. Questo non si può fare perché l'Assemblea ha già votato l'articolo 1.

CORRAO. All'articolo 2 ci sono molte perplessità.

PRESIDENTE. Infatti, la richiesta è relativa agli articoli 2 e 3 che non sono stati votati, per cui, possono essere interamente rielaborati e modificati. Il progetto di legge si rimette, quindi, alla Commissione, perché riesamini il testo degli articoli 2 e 3. Poichè non si fanno altre osservazioni, così resta stabilito.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Proporrei di passare al numero 7) della lettera C) dell'ordine del giorno, e cioè di discutere ora la proposta di legge numero 130.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione della proposta di legge: « Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprietà » (130).

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione della proposta di legge: « Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprietà », di iniziativa degli onorevoli Ovazza ed altri.

Poichè non vi sono iscritti a parlare, ne ha facoltà l'onorevole Ovazza, come relatore.

OVAZZA, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare, anzitutto, che la Commissione nell'esaminare la proposta di legge in discussione ritenne unanimemente utile e doveroso togliere uno degli intralci che avevano fermato l'attuazione della legge di riforma agraria e dato luogo ad un caso di rilievo del quale mi riservo di parlarne dopo.

Vorrei anche ricordare, con piacere, le dichiarazioni fatte in proposito dal Governo: l'affermazione, cioè, che, indipendentemente dalla approvazione della legge, intanto, per il caso di maggiore rilievo, che abbiamo segnalato come caso tipico nella relazione, e cioè quello delle terre della ducea di Bronte, il Governo aveva provveduto con proprio decreto perché fossero assegnate.

La cosa è stata da noi accolta, nonostante alcune punte polemiche, con soddisfazione, perché essa segna un passo in avanti sostanziale verso una meta costante delle masse contadine di Bronte, Maletto, Randazzo e Maniaci. Meta costante come è meta costante, per tutti i contadini siciliani, la terra; meta che in questi anni essi vissero avvicinata dall'approvazione della legge di riforma agraria, conquistata dalle loro lotte; avvicinata, questa meta di sempre, dall'autonomia siciliana. E poichè queste terre della ducea erano restate stranamente in mano ai vecchi proprietari, nonostante un inizio di attuazione con la pubblicazione del piano di individuazione e conferimento, l'impegno del Governo, l'annuncio che il Governo regionale ha ora provveduto con proprio decreto per l'assegnazione di quelle terre, è una soddisfazione data, non a noi, ma alla volontà e al diritto dei contadini di quella zona.

Vorrei ricordare ancora come, in un successivo intervento, l'onorevole Presidente della Regione (anche se, incidentalmente, ha detto che forse avrebbe fatto meglio il relatore a non parlare del caso particolare della ducea) dichiarava che il Governo, considerando questa proposta di legge come una proposta di legge di carattere generale (e tale essa può, in effetti, considerarsi), era d'accordo perché le contestazioni eventuali sul diritto di proprietà non si risolvessero in un arresto della ri-

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

forma, ma divenissero, semmai, contestazioni e controversie sulla indennità di scorporo.

Con queste premesse favorevoli, io ritengo che questa proposta di legge — che, per altro verso, ha suscitato in quest'Aula e fuori, vasta eco anche su stampa straniera — possa e debba, da questa nostra Assemblea, essere approvata. Essa è una di quelle leggi che possono apparire di specie, ma che debbono servire ad attuare una legge alla quale tutti dobbiamo sentirsi legati: quella della riforma agraria, fondamentale della Regione autonoma. Ed è con questo augurio che invito i colleghi a volere approvare questa proposta di legge molto semplice, la quale afferma che, in caso di contestazione del diritto di proprietà, anche da parte di enti pubblici, verso privati, la legge intanto si applichi nei modi consueti. Del resto, la legge di riforma, nel suo spirito e nella lettera, chiarisce che la espropriazione si fa tenendo presente lo stato giuridico dei terreni sottoponibili all'applicazione della riforma agraria, nella situazione in cui si trovavano al 27 dicembre 1950.

E' questo lo spirito ed il senso della legge che ha voluto fare il « punto » a quella data e a quella data applicare la statuizione della legge.

Però sarei insincero ed inutilmente prudente a non accennare qui, nuovamente, perché ho ritenuto di dover parlare, nella relazione, del caso che ci ha portato a presentare questa proposta di legge. Parlarne qui c'è da parte mia prova di sincerità, ma è anche un'affermazione dell'enorme rilievo che il caso concreto, il caso della ducea di Bronte, ha ai fini di una attuazione di una legge sociale di progresso, di sviluppo economico, di rinascita nelle terre del feudo. Non inimicizia particolare contro i proprietari della ducea ci ha indotto a presentare questa proposta di legge. Non è questo, ma la necessità che veramente questo caso cospicuo di non attuazione della legge, per dubbi legati ad eventuali contestazioni di proprietà, venisse superato. E l'importanza di questo caso ci ha indotto ad avanzare questo progetto, pur con carattere generale.

Noi vogliamo qui riaffermare, senza bisogno di parole drammatiche, come tuttora la ducea di Bronte è « feudo »; più, forse, dei vecchi feudi del centro della Sicilia. Feudo, per le condizioni di mancata attrezzatura, per le condizioni di vita dei contadini che vi ope-

rano; feudo, perchè con pervicacia, per anni, si cercò di non applicare nelle terre della ducea le leggi della Repubblica italiana, e della autonomia siciliana, quelle, leggi della divisione dei prodotti, per esempio. Feudo, perchè, riunendo in un'unica forma di dominio feudale il peso dei proprietari e l'azione dei loro rappresentanti, sulla terra della ducea i contadini hanno sentito pesare l'oppressione di questo residuo feudale che li ha resi sempre più insofferenti e indignati.

Non ripeto la storia, che, del resto, è scritta nei libri ed è viva nel ricordo di quelle popolazioni. Essa non ha solo un richiamo formale con questa legge ma ha con questa legge e con l'applicazione della legge di riforma agraria un legame di fondo: la liberazione dei contadini dai residui feudali attraverso la riforma agraria.

Onorevoli colleghi, su quelle terre, contro quei residui feudali è unita tutta la popolazione di quelle zone; non soltanto i braccianti e i contadini, che attendono attraverso la riforma l'assegnazione di quelle terre: è viva la reazione ed il ricordo dei cittadini che furono, attraverso la costituzione di quel feudo, privati della libertà, trasformati da liberi cittadini in vassalli. Vi è il ricordo di tutte le lotte che i contadini hanno sempre fatto in Sicilia e che hanno avuto in quella zona punte di durezza estrema e di eroismo.

Noi ci auguriamo che questa legge (che ha un carattere generale, ma che è partita da questa situazione) sia una di quelle leggi che consentano la piena e rapida attuazione della riforma agraria.

Onorevoli colleghi, noi vi invitiamo ad approvare questa proposta di legge, così come auspichiamo che altre leggi, che consentono di sciogliere i nodi che hanno impacciato la attuazione della legge di riforma agraria, non vengano considerate piccole leggi, ma parte integrativa della legge di riforma agraria, di cui la nostra autonomia deve essere fiera. Ed è per questo che io vi invito, onorevoli colleghi, ad approvare questa proposta di legge con rapidità e confido che il Governo con rapidità realizzi la riforma agraria nella ducea di Bronte.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

FRANCHINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avrei facilmente rinunciato a parlare su questa proposta di legge, che porta anche la mia firma, se nel frattempo non fosse intervenuto un episodio che veramente non può che classificarsi ameno da parte di chi ben conosce la situazione della ducea di Nelson; mi riferisco a quell'articolo, in cui, si continua a scrivere di munificenza del duca di Nelson e di ingratitudine dei contadini di Bronte, di Maletto, di Tortorici e di Randazzo, provocando — mi consenta l'onorevole Majorana — persino il giusto risentimento dell'onorevole Majorana della Nicchiara, il quale dimostra di essere parecchio sensibile anche agli irrigidimenti, tante volte ingiustificati, degli agrari, ma, questa volta (si vede che l'erede di Nelson ha superato la misura),....

MAJORANA DELLA NICCHIARA. E' un giornale che ha scritto questo.

FRANCHINA. Il giornale! Non ritiri quel tanto di buono ed apprezzato che lei ha detto, perchè il giornale certamente non l'ha informato lei: l'ha informato il « generoso » duca di Bronte, discendente di Nelson, oggi duca di Brighton.

Ho preso la parola anche per controbattere la tesi del Presidente della Regione, il quale ritiene che, in effetti, anche senza questa proposta di legge, la questione avrebbe potuto essere risolta. In verità, signor Presidente, a prescindere dagli « schermi » — che non ci devono essere allorquando si debbono approvare leggi di tanta importanza —, senza questo provvedimento di legge, io credo che non si possa validamente ottenere lo scopo dello scorporo dei terreni della ducea e della relativa assegnazione, non foss'altro perchè in contesa per il diritto di proprietà c'è un ente pubblico, l'E.R.A.S., che non è tenuto alla presentazione del piano di conferimento. Io penso che l'onorevole Alessi abbia inteso riferirsi a quel piano di conferimento, la cui compilazione era stata iniziata, per la verità, sotto i passati governi e che oggi, sotto la spinta di questa proposta di legge, si intende far rivivere, soprattutto perchè più che mai oggi se ne riconosce l'esigenza.

Qual'è la situazione, signori colleghi, della ducea di Nelson, di questo complesso latifondistico che si può chiamare, come noi l'ab-

biamo definito, la « Fiat agraria » della Sicilia? E' forse il più grosso complesso latifondistico che esista in Sicilia e, appunto come tale, ha senza dubbio tutte le caratteristiche negative dei grandi complessi latifondistici. Ed io penso che, forse, persino questa legge arriverà con parecchio ritardo e con effetto negativo anche nella sostanza, perchè il « munifico » duca di Bronte, a cui si riferisce espressamente questa proposta di legge, anche se la intitolazione possa far pensare diversamente — e non credo che questo possa costituire motivo di remora o di dubbio circa l'esigenza di varare la legge — questo « munifico » duca ha già da tempo condotto la sua azione contro le esigenze sociali, riscontrate da parecchi anni, delle categorie disagiate che in quelle terre, più che in tutte le altre terre di Sicilia, vivono la loro vita di stenti, prima di tutto cercando di eludere le norme sulla divisione dei prodotti in una maniera veramente inusitata e nuova. Allorchè cominciarono le prime agitazioni dirette nient'altro che al rispetto della legge Gullo, cioè al tempo in cui era Alto Commissario per la Sicilia l'onorevole Aldisio, il duca di Nelson escogitò di potere formalmente promuovere gli ex partecipanti mezzadri in fittavoli. Naturalmente, scelse le terre più fiacche, più infeconde, e chiamò al suo servizio dei geometri che fecero delle misurazioni che in gergo si vogliono chiamare « a canna di cielo », cioè includendovi sterpi, dirupi, pietraie, e su questi terreni, già fiacchi di per sè e perlopiù assolutamente improduttivi, il signor duca, con la sua « munificenza » segnalata anche dalla stampa estera, pretese un estaglio medio di 1,80 - 2,20 quintali di derrate all'anno, per ettaro, per l'intera estensione. Sicché, in pratica, chi in precedenza aveva coltivato quelle terre come mezzadro, cioè con la anticipazione delle sementi da parte dell'amministrazione ducale, in seguito alla sua formale promozione in fittavolo, ha portato a casa sempre meno frumento che se fosse rimasto mezzadro e, naturalmente, come fittavolo, anticipando in proprio le necessarie sementi. Lo stesso duca (ecco perchè oggi io temo che la legge, forse parzialmente, nella sostanza, non avrà gli effetti da noi desiderati), non appena questa Assemblea ebbe ad approvare la norma che esonerava dalla scorporo e dal conferimento i terreni destinati al rimboschimento ai sensi della legge del 1923, immediatamen-

te presentò istanza al Corpo forestale, chiedendo il rimboschimento di ben 1300 ettari di terreno, cioè di quattro feudi che, a memoria d'uomo, nella quasi totalità, esclusa la parte boschiva, erano stati costantemente destinati a seminario. E' certo « ammirabile » come il Corpo forestale abbia immediatamente trovato mezzi e maniera per tradurre in atto la richiesta del duca, difronte a certe strane remore che si erano riscontrate in precedenza per piccoli o medi proprietari, i quali avevano avanzato la loro legittima richiesta di vedere rimboschiti comprensori non incidenti in misura così massiccia. Il Corpo forestale, in quella occasione, dimostrò una immediata sollecitudine nell'attuazione del rimboschimento. Duguisachè 350 famiglie, le quali erano ben lungi dai conoscere i piani di rimboschimento perchè questi erano stati soltanto affissi nell'albo pretorio, furono sfrattate a mano armata da quelle terre. Dico a mano armata perchè, in verità, dovrei citare un episodio ameno: Molta di questa gente è stata trascinata nelle aule giudiziarie sotto l'imputazione di danneggiamento, per aver creduto di tutelare il suo diritto opponendosi alla violenta turbativa del possesso da parte del Corpo forestale, in ciò azionato dagli interessi ducali. Ebbene, per aver detto che si può impedire l'atto violento dello spoliatore rimanendo nel possesso, io, a cento chilometri di distanza dal comune di Bronte, sarei stato lo istigatore del danneggiamento commesso da coloro che tutelavano il possesso di quelle terre !

Questa è la situazione della ducea di Nelson per quel che riguarda tutta una serie di tentativi rivolti ad eludere con mezzi e mezzi ogni possibilità di applicazione, in quel vasto comprensorio, della benchè minima legge sociale.

Quanto poi al trattamento di quei contadini (che, per la verità e per l'onore e il decoro della nostra Sicilia, non esercitano più, di fatto, il « baciamano » quanto meno da una trentina d'anni), debbo dire che il signor duca sa bene che non c'è compartecipante, che non è fittavolo, nel comprensorio della ducea di Bronte, che arrivi a superare, con scorte di grano necessarie alla famiglia, il mese di marzo. Sicchè, a marzo si assiste allo spettacolo, veramente pietoso, di interminabili file di questi contadini poveri, che hanno prodotto quasi l'intera quantità di grano ammazzata nei

magazzini della ducea e che ora hanno bisogno della quantità di grano loro necessaria per giungere alla saldatura col nuovo raccolto. Prima di essere ammessi nei magazzini del duca discendente dai Nelson, essi ricevono la « ramanzina » del capo cantiere, il quale mette in risalto la « grande generosità » del duca, che anticipa loro il grano, però, con un interesse di oltre il 150 per cento, in quanto per due o tre mesi di anticipo di questo grano, necessario per giungere alla saldatura, il contadino dovrà rilasciare un mondello per ogni tumulo, vale a dire il 25 per cento in due mesi e mezzo; quindi, un interesse che supera il 150 per cento, un interesse usuraio, che è preceduto da questa veramente degradante messa in scena di gente che propina questa attività strozzinesca, autenticamente usuraia, come una forma di generosità del signor duca di Nelson.

Questa, la situazione che a me premeva porre in rilievo per definire con la necessaria colorazione la vera natura della autopropagata generosità di questo munifico padrone di terre nel contado di Bronte.

Per quanto riguarda il merito della proposta di legge, mi pare che esso sia di una evidenza palmare. Queste terre, diversamente da come opina il Presidente della Regione, vennero, legittimamente, in base ad una legge, allora in vigore, confiscate, non già perchè appartenenti a cittadini di nazioni in guerra con l'Italia, ma perchè — onorevole Milazzo, mi corregga se eventualmente dico delle inesattezze — mai coltivate; e non furono le sole. Oltre alle terre del duca di Nelson altre terre di latifondisti siciliani vennero espropriate in base alla legge che poneva l'obbligo di coltivazione. Senonchè, successivamente, nell'atto in cui si prese materialmente possesso di queste terre, da parte, inizialmente, del Banco di Sicilia, poichè eravamo già in periodo di guerra, potè sembrare a coloro i quali non conoscevano l'esistenza del provvedimento di espropria, che l'immissione in possesso avvenisse sotto il profilo di una confisca di terreni appartenenti a cittadini stranieri, a cittadini appartenenti a nazioni in guerra con l'Italia. Invece, era dovuta a tutt'altra causa. Avvenne, però, che, non appena gli eserciti angloamericani entrarono in Sicilia, con quei mezzi persuasivi facilmente intuibili, fecero sottoscrivere al Prefetto di Catania un decreto che revocava l'espropria e che ritengo

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

contenga elementi molto illustrativi circa la volontarietà nella sua emissione. Infatti, il Prefetto, nella motivazione, precisava che si riteneva opportuno revocare il decreto di espropria perché, forse, emesso in odio ad un cittadino inglese. « Forse », perchè il povero Prefetto di Catania sapeva bene, per la verità, che il decreto non era stato emesso in odio ad un cittadino inglese, ma in conformità ad una legge vigente, che stabiliva che i terreni non coltivati potevano essere oggetto di confisca, tanto che, oltre a quei terreni, ripetuto, ne erano stati espropriati altri. Non so se in altre località siano stati emessi provvedimenti che abbiano formalmente convalidata questa revoca dell'espropria; certa cosa è che da parte dell'organo competente, l'allora Alto Commissario per la Sicilia, non fu emesso alcun provvedimento del genere.

Quindi, anche se in campo nazionale il ministro, costretto anch'egli a subire la volontà dell'occupante, ha emesso un provvedimento di convalida della revoca, tale provvedimento, senza dubbio, è stato emesso da autorità incompetente, appunto perchè esisteva in Sicilia l'Alto Commissariato, il quale soltanto era competente ad emettere provvedimenti del genere.

Orbene, è avvenuto che — come si suol dire, l'appetito viene mangiando — non solo lo erede del duca di Nelson pretese il decreto che revocava l'espropria dei suoi terreni, ma ad un certo punto, pensò di potere avanzare domanda per un rendiconto da parte dello Ente di colonizzazione, che li aveva gestiti ed aveva in essi profuso pubblico denaro, addirittura milioni. Fu in questa occasione che l'E.R.A.S., succeduto nella denominazione, ma non nella funzione, all'Ente di colonizzazione, eccepì il suo diritto alla proprietà del terreno. Questo poteva essere motivo di relativo merito per l'E.R.A.S., che faceva valere, sia pure in forma non eccessivamente virile, le ragioni del suo diritto, perchè chiunque cerchi di far valere un suo diritto in via di eccezione denota, quanto meno, un complesso di inferiorità che non depone certo a suo favore. Ma lo strano è stato che mentre l'E.R.A.S. eccepiva il suo diritto di proprietà, c'era un duca, probabilmente usurpatore del diritto di proprietà, che di fatto faceva suoi, come fa suoi, i frutti di questo vasto comprensorio. Dignisachè l'amenità della situazione, se di amenità si può parlare, è determinata dal fat-

to che i terreni già di proprietà del duca di Nelson ed ora di pertinenza dell'E.R.A.S. non potevano essere scorporati in base alla legge di riforma agraria, appunto perchè appartenenti all'Ente di riforma agraria. Di fatto, questa era una ragione sufficiente per lasciare al duca il possesso di quelle terre e per privare, quindi, del loro diritto numerosi assegnatari delle contrade di Bronte, Malletto, Randazzo, Tortorici ed altri paesi, che in quel vasto comprensorio, da generazioni, esercitano un'attività veramente molto grama per il sostentamento delle loro famiglie.

Data questa situazione, bisogna uscire dall'equivoco, anche perchè altri terreni non di pertinenza di questo « colorato » signore sono stati scorporati a Bronte, cosicchè ci sono contadini estromessi da quei terreni, ma aventi diritto all'assegnazione, probabilmente con l'intera soddisfazione delle spettanze dei contadini iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assegnazione dei terreni del duca. E questa gente è stata estromessa dai terreni scorporati, dai terreni del duca, e attende invano, da tre anni, che si proceda allo scorporo di circa 3.700, 4.000 ettari, esclusa quella che può essere la parte bonificata attraverso ordinamenti culturali molto limitati e la parte veramente cospicua di boschi.

Questa, dunque, è la situazione di fatto. Ora non venga a dire, l'onorevole Alessi, che la proposta di legge non si intitola « della ducea di Nelson »: essa si intitola veramente della ducea di Nelson.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. La proposta di legge non si intitola affatto così.

FRANCHINA. Se ci sono casi analoghi, onorevole Majorana, è indiscutibile che saranno compresi in questa ipotesi. Io non credo che ci siano casi del genere. La situazione è esattamente questa: attraverso eufemismi, composizioni pretestuose, allo scopo di porre delle remore alle esigenze di uno scorporo, si vuole tirare in ballo la contestazione del diritto di proprietà tra ente pubblico e cittadino privato. Negli altri casi, quando il conflitto sorge fra privati, la legge di riforma agraria soccorre e si procede allo scorporo nei confronti dell'intestatario catastale. Ora, siccome qui abbiamo ragionevoli motivi per ritenere che persino la eccezione sollevata dall'E.R.A.S. possa costituire un pretesto per esa-

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

nerare dallo scorporo, e quindi dal conferimento dei terreni, il signor duca di Nelson, è evidente la necessità di questa proposta di legge; costituisca essa o non una deroga al principio posto dalla legge 27 dicembre 1950, numero 104, secondo cui i beni appartenenti ad enti pubblici sono soggetti allo scorporo. In questo caso, la situazione di fatto, che pone il duca nella condizione, probabilmente, di godere dei frutti senza avere il relativo titolo di proprietà non deve essere motivo per avvantaggiarlo anche sul piano della esigenza sociale dello scorporo.

E' per questi motivi, quali che siano le opinioni dell'onorevole Majorana della Nicchiara (il quale verrà qui a contraddirmi, mostrandosi così, rispetto al Majorana di venerdì scorso, che insorgeva contro l'ingerenza della stampa inglese nell'attività della nostra Assemblea, nel suo aspetto di sempre, cioè di vessillifero degli agrari, persino degli agrari tipo Nelson, in quel di Bronte), credo che nessuno argomento egli potrà addurre per giustificare questa paradossale situazione di un individuo, il quale, prima sotto speciosi motivi di extra-territorialità — quasi che l'essere cittadino inglese e possedere beni terrieri in Sicilia lo esima dall'osservanza della nostra legge nel territorio siciliano — poi, sotto il profilo di una pretesa contestazione circa il diritto di proprietà, si gode mellifluamente i suoi beni, arrivando a compiere una serie considerevole di strozzinesche vendite, con pagamenti differiti. Onorevole Majorana, si tratta di migliaia e migliaia di ettari venduti, fuori dei termini consentiti dalla riforma agraria, sotto forma apparente di concessioni eniteutiche, mentre, di fatto, si tratta di vendite a condizioni usurate e con pagamenti differiti. Non mi dilungherò su questo particolare, che non ha relazione alcuna con la legge che andiamo ad approvare; ma Ella, onorevole Majorana della Nicchiara, spezzi le sue lanche per agrari migliori del duca di Nelson; per il duca di Nelson non spenda alcuna parola, perchè le condizioni di inciviltà in cui vivono migliaia e migliaia di contadini, che ancora abitano in veri e propri tukul; le condizioni di miseria di circa tremila famiglie, che vivono in quel comprensorio, onorevole Majorana, sono motivi ben più validi per farle superare qualsiasi possibilità di difesa di casta o di classe. Lei non troverà parola alcuna per potere giustificare l'attività di quest'uomo,

che non può certamente rimanere escluso dall'applicazione di quella legge di riforma agraria che, questa Assemblea ha approvato nell'interesse del popolo siciliano. (Applausi dalla sinistra)

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io prendo la parola non, come l'onorevole Franchina ha mostrato di ritenere, per difendere quello che egli chiama l'agrario Nelson (non perchè io non creda che gli agricoltori non abbiano il diritto di essere difesi in questa Assemblea; e, del resto, questo diritto io ho largamente esercitato in passato e continuerò ad esercitare tutte le volte che lo troverò conforme alla mia coscienza e ad un sentimento superiore di giustizia), ma soltanto perchè non credo che questa proposta di legge possa servire all'onorevole Franchina e ai suoi colleghi...

FRANCHINA. Può servire ai contadini.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. (Non serve ai contadini: è una proposta di legge perfettamente inutile ed oziosa, e lo dimostrerò)... ma perchè non credo — dicevo — che questa proposta di legge possa servire all'onorevole Franchina ed ai suoi colleghi per imbastire una speculazione politica, per presentarsi ai contadini di Bronte e dei comuni vicini e dire loro, come l'onorevole Franchina ha detto da questa tribuna, che senza questa proposta di legge le terre della ducea di Bronte non sarebbero state scorporate.

La discussione che si è fatta qui, onorevole Presidente, è una discussione perfettamente oziosa. Se questa proposta di legge mirasse a risolvere dei casi di contestazione del diritto di proprietà che abbiano sospeso l'assegnazione delle terre, essa potrebbe trovare una giustificazione e non potrebbe non ottenere il nostro consenso; ma, se la proposta di legge mira a risolvere il problema della ducea di Bronte, devo ripetere che essa è perfettamente inutile e oziosa in quanto non esiste più alcuna controversia sulla proprietà di queste terre fra l'Ente di colonizzazione del

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

latifondo siciliano, oggi rappresentato dallo E.R.A.S., e il duca di Bronte, perchè la Commissione di conciliazione italo-britannica, costituita in base all'articolo 83 del Trattato di pace, in data 17 febbraio 1956 ha emesso la seguente decisione: « Ritenuto che non è luogo alla sospensione del giudice chiesta dal Governo italiano, la Commissione decide: « 1) poichè il Governo italiano, con i decreti « 25 febbraio 1944 del Prefetto di Catania e « 13 maggio 1946 del Ministero dell'agricoltura, ha revocato i decreti 3 novembre 1940 « del Ministero dell'agricoltura e 19 settembre 1941 del Prefetto di Catania e poichè la validità e l'efficacia di questi decreti di revoce non è stata messa in dubbio dalle parti, non è luogo a controversia per ciò che concerne l'obbligo di restituzione in base all'articolo 78 del Trattato di pace al visconte Hood del complesso dei beni costituenti la ducea di Bronte, che, fra l'altro, sono già in possesso degli interessati ».

Quindi, onorevoli colleghi, contestazione non ce n'è più. Le terre sono del duca di Bronte e, pertanto, sono soggette — come io già ho avuto occasione di rilevare la scorsa settimana, allorchè sono insorto contro gli apprezzamenti offensivi per questa Assemblea e per il popolo siciliano contenuti nella nota del giornale inglese — alle norme della legge di riforma agraria, così come alla stessa sono stati assoggettati tutti gli altri terreni della Sicilia.

Pertanto, io desidero porre in rilievo che, allorquando si darà corso all'applicazione della legge di riforma agraria relativamente a questi terreni, ciò sarà certo conseguenza dell'intervento delle sinistre, che hanno presentato e sostenuto questa proposta di legge, dicendo che essa era lo strumento unico e solo che avrebbe reso possibile lo scorporo della ducea di Bronte, ma invece questi terreni saranno assegnati ai contadini al pari degli altri terreni della Sicilia in base alla legge generale di riforma agraria in Sicilia.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, ne ha facoltà, per il Governo, l'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sincerità mi impone di dire

che avrei preferito che i due interventi, sia dell'onorevole Franchina, sia dell'onorevole Majorana della Nicchiara non avessero avuto luogo e ciò per ragioni ovvie. L'ultimo intervento, quello dell'onorevole Majorana della Nicchiara, pregiudica, in certo qual modo, un diritto vantato dall'E.R.A.S.; ed io non credo sia opportuno che qui si facciano affermazioni su ciò che la Magistratura deve ancora decidere. Questo, per quanto riguarda la conclusione dell'intervento dell'onorevole Majorana della Nicchiara.

Avrei preferito che l'onorevole Franchina non intervenisse, non perchè il suo intervento non potesse riuscire utile, ma perchè, in effetti, io ritengo che la brevità di certe discussioni, a volte, giovi a solennizzare, a rafforzare le leggi approvate da questa Assemblea.

Ora, questa proposta di legge riveste particolare importanza se si considera dal punto di vista della sopravvenuta necessità di decidere ogni eventuale contestazione del diritto di proprietà tra un ente pubblico ed un privato. In effetti, a questa proposta di legge ben si addice il motto *repetita juvant*, perchè quanto ne forma oggetto è stato già statuito nella « legge madre » di riforma agraria lad-dove al primo articolo si dice che « la proprietà terriera compresa nel territorio della Regione siciliana è sottoposta agli obblighi ed ai limiti stabiliti dalla presente legge », e lad-dove, poi, all'articolo 46 (prego gli onorevoli colleghi di volermi seguire perchè l'argomento è essenziale) si stabilisce che « ad eccezione delle servitù prediali, i diritti reali di godimento o di garanzia sui fondi assegnati si trasferiscono sulla indennità ».

Ora andiamo a caratterizzare questa proposta di legge. Essa, in parole povere, vuol dire che, perdurando conflitti e pendendo giudizi per la rivendica di proprietà, il Governo regionale può, anzi deve, statuire ed operare tutto quanto prescrive la legge di riforma agraria in materia di conferimento, di scorporo e di assegnazione, trasferendo tutti i diritti reali in sede di indennità. Questo è punto fermo che la « legge madre » di riforma agraria ha stabilito e che viene ora ribadito nella proposta di legge in esame; per cui, quasi quasi, essa non sarebbe stata necessaria. Però ho detto che ciò che si ripete, specialmente in questo campo delicato, può giovare e giova indubbiamente, anche perchè

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

sussistere il diritto dell'E.R.A.S. di rivendica della proprietà sulla intera estensione della ducea di Bronte.

Nella seduta del 9 marzo scorso, il Presidente della Regione, onorevole Alessi, è intervenuto in mia assenza sull'argomento ed ha fatto dichiarazioni e comunicazioni, che, in effetti, hanno dovuto soddisfare l'Assemblea. Egli ha dichiarato che il potere esecutivo ha provveduto ad emanare quel decreto che maggiormente si imponeva, trattandosi della più cospicua unità fondiaria esistente in Sicilia. Ed in effetti ne era tempo, perchè non si poteva lasciare ulteriormente in sospeso la questione, tanto più che in nulla e per nulla è stato pregiudicato il diritto vantato dall'Ente per la riforma agraria.

L'onorevole Majorana, col suo precedente intervento, indubbiamente ha aderito in pieno ad un concetto già manifestato in questa Assemblea in occasione della legge sulle terre emerse dal lago di Lentini.

Anche questa legge, come quella, vuole significare uguaglianza di trattamento nei riguardi di tutti i proprietari terrieri. Ora, ammesso che l'onorevole Majorana rappresenti questi proprietari, è indubbio che non può non unirsi a noi nel volere l'approvazione di questa proposta di legge, che vuole significare trattamento uguagliato per tutti indistintamente i proprietari terrieri di Sicilia in relazione alla proprietà che essi avevano al 27 dicembre 1950.

Quindi, la brevità di trattazione si addiceva a questa proposta di legge, anche perchè, in effetti, c'è un altro fatto da mettere in evidenza, e cioè che la Commissione è stata unanime nell'approvare il testo dell'articolo unico, che, del resto, ribadisce quanto la « legge madre » aveva già statuito solennemente.

Il Governo ha emesso il decreto di scorpo, per cui la questione, ormai, potrebbe considerarsi chiusa; ma potrebbero intervenire altri casi del genere; ecco la ragione per cui il ribadire questo concetto non può nuocere, ma solamente giovare.

In complesso, questa nostra legge nei riguardi di quella unità fondiaria sta a significare che la riforma agraria non si arresta, che la Regione siciliana non ammette privilegi di sorta, non ammette che alcuna unità fondiaria possa essere sottratta agli obblighi cui all'articolo 1 della legge di riforma

agraria: nessuna esclusione, nessun privilegio.

Mi resta ora da rispondere all'onorevole Franchina per quanto riguarda la storia, che egli ha voluto mettere in evidenza, di certi provvedimenti, dei quali io, in coscienza, non intendo attribuire colpa ad alcuno. Indubbiamente, quello che avvenne nel 1943 e negli anni successivi 1944-45 è da mettere in relazione alla situazione determinatasi nel momento in cui intervenne la liberazione di Sicilia. Non c'è da sorrendersi, quindi, se, da parte di prefetti, da parte di ministri, si pensasse allora non dico a rendere onore a coloro che venivano, ma ad avere riconoscimento per coloro che si erano uniti a noi nello sforzo comune che si stava compiendo in Sicilia ed in Italia: allora, Russia equivaleva Inghilterra, Inghilterra equivaleva America. E' solo così che possiamo umanamente spiegare questo provvedimento e non attribuirne responsabilità ad alcuno. Questo andava detto per sincerità e questa sincerità debbo mostrare ai colleghi, i quali debbono pensare che le cose avvengono a seconda dei momenti e delle circostanze alle quali dobbiamo riportarle.

Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 1, mi riservo di presentare un emendamento, più che altro, di carattere formale, allo scopo di chiarire maggiormente lo scopo che ci proponiamo di raggiungere e di personalizzare la questione, ribadendo invece il fermo proposito di proseguire nell'attuazione della riforma agraria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 1:

RECUPERO, segretario:

Art. 1.

Indipendentemente da contestazioni, esistenti o sopravvenute, sul diritto di proprietà tra privati ed enti pubblici e fermi restando gli obblighi derivanti dai titoli I

III LEGISLATURA

LXVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

e II della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104, le disposizioni di cui al titolo III della predetta legge si applicano nei confronti dei proprietari quali risultavano alla data del 27 dicembre 1950.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, onorevole Milazzo, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

Le contestazioni esistenti e sopravvenute sul diritto di proprietà tra privati ed enti pubblici e relative a terreni soggetti agli obblighi previsti dal titolo terzo della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104, si intendono trasferite sull'indennità dovuta a norma dell'articolo 42 della detta legge.

La Commissione vuole manifestare il suo parere?

PETTINI. Siamo d'accordo sull'emendamento Milazzo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Milazzo sostitutivo dell'articolo 1.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Celi, Ovazza, Franchina, Tuccari e Bosco hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1 bis.

Restano fermi in ogni caso a carico del proprietario nei confronti del quale esistono le contestazioni considerate dall'articolo precedente gli obblighi previsti dai titoli I e II della legge 27 dicembre 1950, numero 104.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Proporrei di sostituire alle parole: « le contestazioni considerate », le altre: « le contestazioni previste ».

PRESIDENTE. La Commissione l'ha esaminato? E' d'accordo?

CELLI. Sì.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 bis Celi ed altri con la modifica formale proposta dall'assessore Milazzo.

(E' approvato)

In sede di coordinamento, proporrei di inserire l'articolo 1 bis, testè approvato, nello articolo 1 come secondo comma. Conseguentemente, anzichè « previste dall'articolo precedente », dovrebbe dirsi: « previste dal comma precedente ».

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'articolo 2.

RECUPERO, segretario:

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto della proposta di legge testè discussa, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole alla proposta di legge; pallina nera nell'urna bianca contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

RECUPERO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Bonfiglio - Bosco - Buccellato - Carnazza - Carollo - Celi - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Cuzari - D'Antoni - Franchina - Giumentara - Grammatico - Jacono - Impala Minerva - Lanza - Lentini - Lo Magro - Majorana della Nicchiara - Martinez - Mazzia - Messana - Milazzo - Montalbano - Montalto - Napoli - Nicastro - Nigro - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Pettini - Pivetti - Recupero - Restivo - Russo Giuseppe - Russo Michele - Salamone - Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Taormina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

E' in congedo: Petrotta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	47
Maggioranza	24
Voti favorevoli	41
Voti contrari	6

(L'Assemblea approva)

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in considerazione del fatto che domani, molti deputati dovranno assentarsi per partecipare alla inaugurazione del Convegno nazionale di olivicoltura, secondo quanto in precedenza rappresentato dall'onorevole Marullo, avverto che all'ordine del giorno della seduta di domani saranno posti soltanto tre progetti di legge su cui non si prevede, che vi siano divergenze di opinioni tra i vari settori della Assemblea.

La seduta è rinviata a domani, 17 marzo, alle ore 10,30, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

- 1) « Modifiche al secondo e quarto comma dell'art. 6 della legge 5 aprile 1954, n. 9 » (105);
- 2) « Ulteriore finanziamento per l'attuazione della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, concernente le Unità ospedaliere circoscrizionali » (124);
- 3) « Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1955, n. 27 » (182).

La seduta è tolta alle ore 20.50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo